

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 marzo 2017, n. 37
“TERSAN PUGLIA spa”- Installazione ubicata a Modugno (BA), S.P.231 Km 1.600. Integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 19/2015 e successiva DD n.204/2016 del Servizio Rischio Industriale - Fascicolo Fas. 223 MOD2. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17/2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 /2012 con cui è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 22 /2014, recante «*Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche*», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e ad assegnarne le funzioni;

VISTA la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 4/2015 con la quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l'incarico *ad interim* di Dirigente dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;

VISTA la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;

VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la determinazione n. 31 del 03/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità del servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

inoltre,

VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: «*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*»;

VISTO il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, «*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 482/2007: «*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3*»;

VISTA la L. n. 241/90: «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e s.m.i.;

VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*»;

VISTA l'articolo 35 della L.R. Puglia n. 19/2010, «*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 648/2011, «*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «*... Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 1113/2011, «*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006*»;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «*Industrial Emission Directive*»;

VISTO il D.lgs. n. 36/03 che costituisce le BAT per quanto riguarda le discariche;

VISTA la L.R. Puglia n. 20/2016, «*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*», in particolare l'art. 10, co. 1, lett. c che sostituisce l'art. 13, co. 4 della L.R. Puglia n. 24/2012;

VISTA la relazione del Funzionario Istruttore, Dr.ssa Francesca Visicchio, così formulata:

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. n. 152/06, alla Parte Seconda, Titolo III-bis, «*Autorizzazione Integrata Ambientale*», disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il medesimo D.lgs. n. 152/06, all'art. 29-nonies, «*Modifica degli impianti o variazione del Gestore*», stabilisce, al comma 1, che «*il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*»;
- la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011, «*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*», disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal

Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la D.G.R. Puglia n. 672 del 17/05/2016, «... *Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011*», stabilisce che «*in caso di modifica non sostanziale l'Autorità competente AIA si esprime entro 10 giorni dal ricevimento della proposta del Gestore*»;
- la medesima D.G.R. n. 672/2016 stabilisce altresì che «*modifiche, anche significative, al Piano di Monitoraggio e Controllo possano di norma essere concordate con un semplice carteggio tra ARPA e il Gestore, senza l'avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale*».
- L'installazione della TERSAN s.p.a, ubicata in Modugno (BA), è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 19/2015;

considerato che:

- Con nota, acquisita al protocollo al n. 1282 del 09 febbraio 2017, il Gestore dell'installazione in oggetto, ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies comma1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi relativamente:
 1. alla modifica della potenzialità autorizzata;
 2. alla modifica dell'impianto di trattamento acque di processo;
 3. alla riduzione del numero delle torri di lavaggio autorizzate;
 4. all'impiego di nastri trasportatori per lo spostamento del prodotto finito;

Considerato che:

- Il Servizio AIA, con nota prot. 2274 del 9 marzo 2017, ha avviato il procedimento per la valutazione della modifica proposta;
- Il Servizio AIA, con nota prot. n. 2269 del 09.09.2017, ha invitato il Gestore e i Servizi regionali VIA/VAS e Gestione Rifiuti a partecipare, in data 14.03.2017, ad un Tavolo tecnico per valutare i contenuti della modifica;

Visto il verbale del suddetto tavolo tecnico, trasmesso in data 16.03.2017 con nota prot. n. 1565, in occasione del quale il Gestore:

1. ha riformulato la prima richiesta di modifica proponendo:
 - a. di modificare il limite dei rifiuti in ingresso all'installazione (al cancello) chiedendo un valore massimo giornaliero pari a 700 t/g, nel rispetto comunque del valore massimo settimanale pari a 1750 t (350 t per 5 giorni lavorativi a settimana);
 - b. di aumentare del 10% la potenzialità massima autorizzata R3, oggi pari a 350 t/g ovvero 91.000 t/annuo, per complessive 385 t/giorno lasciando comunque invariata la potenzialità massima annuale autorizzata;
2. ha illustrato le ragioni per cui ha diminuito il numero delle torri di lavaggio e ha inserito la sezione DAF nel processo di depurazione acque;
3. ha illustrato sia le motivazioni che lo hanno indotto a realizzare i nastri trasportatori sia le ragioni per le quali ritiene che ,l'attività gestita dalla Biovegetal, non possa essere inquadrata come "attività tecnicamente connessa" ai sensi dall'art. 5 c.1 lettera 1-quater del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

Durante l'incontro del 14.03.2017 il Servizio AIA ha riferito al Gestore che, visto che alcune delle modifiche richieste sono già state realizzate, così come emerso durante l'ultima ispezione ordinaria condotta da Arpa Puglia, la Sezione si riserva di avviare un procedimento per la quantificazione della sanzione per le inottemperanze accertate, nelle forme e nei modi stabiliti dal DM 228/2016.

IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO SI EVIDENZIA CHE:

- la D.G.R. n. 648/2011 chiarisce che sono da ritenersi certamente **“sostanziali”** i seguenti interventi:
 - a. per gli impianti in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento pari o superiore al valore della soglia di legge, ovvero, qualora il medesimo aumento risulti inferiore alla soglia di legge preveda un aumento del 50% della capacità autorizzata;
 - b. per gli impianti con attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento della capacità produttiva potenziale degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. [...]
 - c. le modifiche soggette a VIA;
 - d. le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
 - e. le modifiche che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - f. le modifiche del quadro emissivo autorizzato a seguito dell'introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
 - g. le modifiche che, a seguito di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, vengono sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale.
 - h. Con particolare riferimento alle attività di cui al punto 5 **“Gestione dei rifiuti”** dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ferma restando la necessità della preliminare valutazione espletata dalla competente Autorità VIA, sono sostanziali le modifiche riguardanti: [...] Attività 5.4: qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati.

- la D.G.R. n. 648/2011 inoltre chiarisce che sono da ritenersi **“non sostanziali ma che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione”** i seguenti interventi:
 - a. le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
 - b. le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione, se inerenti le fasi dei processi, così come indicate nel provvedimento autorizzativo AIA;
 - c. l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) o incremento (ad esempio portata, flussi di massa) di quelle esistenti;
 - d. l'introduzione di nuove BAT;
 - e. la modifica del piano di monitoraggio;
 - f. l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
 - g. per le attività appartenenti al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, il rimodellamento superficiale (ad esempio in fase di post-gestione) senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.

- a tal proposito le modifiche proposte dal Gestore, **risultano di carattere non sostanziale in quanto:**
 - la richiesta dell'aumento dei quantitativi massimi di rifiuti in ingresso all'installazione, da 350 t/g a 700 t/g, permetterebbe di gestire meglio i picchi di conferimento della frazione umida che si verificano in determinati giorni, senza comportare una modifica dell'attuale limite settimanale stabilito nella misura di 1750 t (pari a 350 t/g per 5 giorni lavorativi);
 - la richiesta dell'aumento della potenzialità R3, da 350 t/g a 380 t/g, permetterebbe di gestire meglio i

picchi di conferimento della frazione umida che si verificano in determinati giorni, senza comportare una modifica della potenzialità massima annuale già autorizzata pari a 91.000 t.

- l'incremento complessivo paria a 35 t/g della potenzialità R3 autorizzata con DD 19/2015, è un incremento inferiore rispetto al valore soglia stabilito dall'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi per la categoria 5.3 b.1;
- l'aumento della potenzialità R3, da 350 t/g a 385t/g, comunque non permette di superare il limite massimo settimanale pari a 1750 t;
- l'inserimento della sezione DAF permette di migliorare il la depurazione delle "acque di processo" autorizzata;
- le 2 torri di lavaggio realizzate assicurano la stessa capacità di trattamento autorizzata (prevista per le 4 torri);
- l'utilizzo dei nastri trasportatori permette di:
 - velocizzare le operazioni di trasferimento;
 - evitare la continua apertura e chiusura del portone del capannone 1, il quale è posto in depressione in conseguenza dell'aspirazione dell'aria;
 - evitare l'eventuale caduta di materiale durante il percorso di trasferimento;
 - eliminare le emissioni di gas di scarico, di odori e di rumori dovute alle operazioni di trasferimento del materiale;
 - eliminare le interferenze tra i mezzi adibiti alla movimentazione e i mezzi esterni adibiti al conferimento dei rifiuti.
- non verrà modificato il processo impiantistico approvato, in quanto il processo produttivo di recupero e trattamento rifiuti organici rimane invariato;
- non saranno aumentate le quantità e/o le tipologie dei rifiuti già autorizzati per il processo;
- non si andranno a modificare i volumi e le aree dei fabbricati adibiti alle lavorazioni;
- sono migliorative delle condizioni operative attuali autorizzate;
- non producono ripercussioni significative e negative sull'ambiente;
- dall'attuale PMC approvato con DD n.19/2015, dovrà essere stralciata esclusivamente la parte relativa alla gestione fanghi (punto 3 della modifica proposta);
- la modifica proposta, nel complesso, non comporta variazioni del quadro già autorizzato relativamente alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e ai rifiuti prodotti;
- la modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

tutto quanto sopra esposto si sottopone al Dirigente della SEZIONE per l'adozione del provvedimento di competenza.

il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Francesca Visicchio

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

letta e fatta propria la relazione che precede, con particolare riferimento alle autorizzazioni già in essere, ai pareri resi dai soggetti coinvolti nel procedimento ed alle relative prescrizioni,

visto l'allegato tecnico, Allegato A al presente provvedimento, composto di 16 (sedici) facciate, che integra e sostituisce parzialmente l'Allegato A all'AIA rilasciata D.D. n. 19/2015

visto l'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06, la D.G.R. Puglia n. 648/2011 e la D.G.R. Puglia n. 672/2016;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

1. incremento della potenzialità autorizzata secondo quanto previsto nell'allegato al presente provvedimento – Allegato A al punto 4.1: Potenzialità dell'installazione;
2. inserimento della sezione DAF nell'impianto di trattamento acque di processo;
3. riduzione del numero delle torri di lavaggio;
4. impiego di nastri trasportatori per il trasporto del prodotto finito;

di stabilire che:

1. è autorizzato un quantitativo massimo di rifiuti in ingresso all'installazione (cancello) pari a 700 t/g, nel rispetto comunque di un valore massimo settimanale pari a 1750 t;
2. è autorizzato un incremento della potenzialità R3, da 350 t/g a 385 t/g, così come indicato nell'allegato A al presente provvedimento;
3. le modifiche autorizzate e le relative condizioni di esercizio sono riportate nell'allegato tecnico - Allegato A al presente provvedimento;
4. Per tutte le parti non modificate con la presente autorizzazione dovranno essere rispettate le condizioni riportate nell'allegato A all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 07.08.2015 e smi;
5. I rifiuti in ingresso (FORSU) non potranno essere stoccati (R13), salvo casi eccezionali, per più di 48 ore;
6. Il presente Atto non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
7. il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Rischio industriale n. 19 del 08 agosto 2015 e smi;
8. Sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 19 del 08 agosto 2015 e smi non in contrasto con il presente provvedimento;
9. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 e smi "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
10. con successivo provvedimento la Sezione Autorizzazioni Ambientali si riserva di avviare un procedimento per la quantificazione della sanzione per le inottemperanze accertate, nelle forme e nei modi stabiliti dal DM 228/2016;

di dare atto che il Gestore ha versato, in data 15.03.2017, secondo quanto disposto dalla DGR 1113 del 19.05.2011 – “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi”, l’importo tariffario stabilito per la modifica non sostanziale pari € 2.000,00;

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Gestore alla Società “**Tersan Puglia s.p.a.**” con sede legale presso il Comune di Modugno (BA)S.P. 231 km 1.600;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, presso la Città Metropolitana di Bari e presso il Comune di Modugno;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Modugno, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, all’ARPA Puglia Dap BA, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto, in unico originale, composto da n. 12 facciate e dell’allegato A “Documento Tecnico” che si compone di n. 5 (cinque) facciate, per un totale di 17 (diciassette) pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- e) sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento **mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio**;
- f) sarà pubblicato sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe MAESTRI

La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio



REGIONE PUGLIA


DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

D.Lgs n. 152/06 e smi. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DD n. 19 del 07.08.2015 - TERSANPUGLIA spa
Fasc. 223 MOD2

DOCUMENTO TECNICO – Allegato A

INDICE

1	INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE	2
2	AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	2
3	DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO	3
4	GESTIONE DEI RIFIUTI	3
4.1	Potenzialità dell'installazione	3
5	EMISSIONI ATMOSFERICHE	4
6	GESTIONE ACQUE	4
6.1	Gestione acque di processo	4
7	EMISSIONI SONORE	5
8	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	5
9	CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE	5
10	RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE	5
11	GESTIONE DEL TRANSITORIO	5



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

D.Lgs n. 152/06 e smi. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DD n. 19 del 07.08.2015 - TERSANPUGLIA spa
Fasc. 223 MOD2

1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Rimane invariato tutto quanto riportato nell'Allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015 e successiva DD n. 204 del 5 dicembre 2016.

2 AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rimane invariato tutto quanto riportato nell'Allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015 e successiva DD n. 204 del 5 dicembre 2016.

DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Numero di riferimento	Documentazione allegata alla comunicazione di modifica prot AOO_089_1282 del 09/02/2017	Emissione
	Descrizione degli interventi di modifica*	feb. 2017
Tavola 3.3	Assetto futuro: Planimetria e sezioni degli interventi oggetto di autorizzazione	Rev.5 - feb. 2017
Tavola 5.4/a	Layout Impianto di trattamento Acqua di processo - Integrazione	feb. 2017

* Il Documento è integrato e modificato con le richieste formulate in occasione del Tavolo Tecnico del 14.03.2017 (come da verbale in atti)

N.B.: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente, sono parte integrante del presente provvedimento di modifica. I provvedimenti emessi come revisione sostituiscono i documenti autorizzati con DD n. 19 del 7 agosto 2015 e successiva DD n. 204 del 5 dicembre 2016.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

D.Lgs n. 152/06 e smi. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DD n. 19 del 07.08.2015 – TERSANPUGLIA spa
Fasc. 223 MOD2

3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Rimane invariato tutto quanto riportato nell'Allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015 e successiva DD n. 204 del 5 dicembre 2016.

Al termine del processo di compostaggio, il prodotto finito è venduto all'adiacente Società Biovegetal. Il trasporto del prodotto finito avviene mediante l'impiego di nastri trasportatori (Tavola 3.3- Assetto futuro: Planimetria e Sezione degli interventi oggetto di autorizzazione (Rev. 5 Febbraio 2017).

4 GESTIONE DEI RIFIUTI

E' fatto salvo tutto quanto riportato nell'allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015 e successiva DD n. 204 del 5 dicembre 2016 tranne per le parti di seguito riportate.

4.1 Potenzialità dell'installazione

Tipologia rifiuti	Operazioni – Allegato C alla parte IV del D.Lgs n.152/06 e smi	Operazione Autorizzata Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi	Attività svolte dal Gestore	Tipologia rifiuto	Capacità massima istantanea (tonn)	Potenzialità massima giornaliera (tonn/giorno)	Potenzialità massima annua (tonn/anno)
Non Pericolosi	Messa in riserva di rifiuti	R13	Stoccaggio RIFIUTI LIGNEOCELLULOSICI	Vedi elenco codici CER autorizzati	500		
	Messa in riserva di rifiuti	R13	Stoccaggio FORSU E RIFIUTI AGROINDUSTRIALI	Vedi elenco codici CER autorizzati	700*		
	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi	R3	Triturazione Miscelazione Compostaggio vagliatura	Vedi elenco codici CER autorizzati		385**	91.000

*Nell'impianto non potranno essere stoccati più di 1200 t di rifiuti in ingresso. Ovvero:

- 500 t di rifiuti ligneo cellullosici nelle aree 33 – 35 e 4;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

D.Lgs n. 152/06 e smi. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DD n. 19 del 07.08.2015 – TERSANPUGLIA spa
Fasc. 223 MOD2

- 700 t di forsu e rifiuti agroalimentari, sommati al sovrallo di pezzatura > 10 mm

**è comunque stabilito un quantitativo massimo di rifiuti in ingresso all'istallazione(cancello) pari a 700 t/g, nel rispetto di un valore massimo settimanale pari a 1750 t (calcolato per 5 giorni lavorativi).

5 EMISSIONI ATMOSFERICHE

Rimane invariato tutto quanto riportato nell'Allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015.

6 GESTIONE ACQUE

E' fatto salvo tutto quanto riportato nell'allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015 e successiva DD n. 204 del 5 dicembre 2016 tranne per le parti di seguito riportate.

6.1 Gestione acque di processo

È previsto un sistema di raccolta e riutilizzo degli eluati provenienti dai processi di trattamento dei rifiuti (rif. Tavola 5.4/b rev.0 –Layout impianto di trattamento acque di processo – Rev febbraio 2017).

NUOVA CONFIGURAZIONE:

Tipologia	Provenienza	Destinazione	Recupero
Acque di processo (eluati)	area compostaggio (capannone 3, capannone 2) – fossa di ricezione rifiuti	trattamento dell'eluato raccolto (vasca C 780 mc) Primo stadio: D.A.F. Secondo stadio: processo biologico aerobico; Terzo stadio: separazione dinamica mediante centrifugazione; Quarto stadio: ultrafiltrazione Quinto stadio: Osmosi inversa	L'eluato viene avviato alle torri di lavaggio e utilizzato per l'umidificazione del Biofiltro Il Concentrato viene avviato alla bagnatura dei cumuli



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

D.Lgs n. 152/06 e smi. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DD n. 19 del 07.08.2015 – TERSANPUGLIA spa
Fasc. 223 MOD2




Figura 2: Schema di processo con aggiunta della fase D.A.F..

7 EMISSIONI SONORE

Rimane invariato tutto quanto riportato nell'Allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015.

8 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Rimane invariato tutto quanto riportato nell'Allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015 e successiva DD n. 204 del 5 dicembre 2016 .

9 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

Rimane invariato tutto quanto riportato nell'Allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015.

10 RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

Rimane invariato tutto quanto riportato nell'Allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015.

11 GESTIONE DEL TRANSITORIO

Rimane invariato tutto quanto riportato nell'Allegato tecnico all'AIA rilasciata con DD n. 19 del 7 agosto 2015 e successiva DD n. 204 del 5 dicembre 2016.

il funzionario

Dr.ssa Francesca Visicchio